

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1972

Presidenza del Presidente BERTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale » (227) (D'iniziativa dei senatori Follieri ed altri) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento);

« Modifiche a libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale » (372);

« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica » (9) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

« Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale, relativi alle circostanze atte-

nuanti del reato » (181) (D'iniziativa del senatore Endrich):

PRESIDENTE	Pag. 356, 357, 358 e <i>passim</i>
BETTIOL358, 360, 361 e <i>passim</i>
DE CAROLIS358, 359, 362 e <i>passim</i>
FOLLIERI, relatore alla Commissione357, 358 359 e <i>passim</i>
GATTO Eugenio	358
LICINI365, 368
LUGNANO375, 378
MARIANI361, 365, 368 e <i>passim</i>
MARTINAZZOLI361, 369, 377 e <i>passim</i>
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia357, 358, 359 e <i>passim</i>
PETRELLA357, 359, 360 e <i>passim</i>
PETRONE367, 368, 369
SABADINI	363
VIVIANI357, 358, 359 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

DE CAROLIS, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE**Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:**

- « **Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale** » (227), d'iniziativa dei senatori Follieri ed altri (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*);
- « **Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale** » (372);
- « **Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica** » (9), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;
- « **Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato** » (181), d'iniziativa del senatore Endrich

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », d'iniziativa dei senatori Follieri, Murmura, Cassiani e Pelizzo, per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento; « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale »: « Modifica all'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Lattanza, Majorana, Mariani, Paziienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale relativi alle

circostanze attenuanti del reato », d'iniziativa del senatore Endrich.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta di oggi dobbiamo procedere alle votazioni degli articoli 22 e 48 che erano stati accantonati rispettivamente nella seduta pomeridiana del 18 ottobre ed in quella del 20 ottobre scorso.

Do nuovamente lettura dell'articolo 22:

Art. 22.

Gli articoli 41 e 42 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 41. - (*Concorso di cause*). — Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Tuttavia la pena è diminuita sino a due terzi se le cause preesistenti e simultanee erano ignote al colpevole, ovvero se le cause sopravvenute erano indipendenti dalla sua azione od omissione e da lui non previste, sempre che esse abbiano avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento.

La punibilità è esclusa allorchè le cause preesistenti e simultanee, ignote all'agente e quelle sopravvenute, indipendenti dalla sua azione od omissione e da lui non previste, sono state tali, per la loro determinante efficacia, da rendere irrilevante o minimamente rilevante il contributo dell'agente.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando le predette cause consistono nel fatto illecito altrui ».

« Art. 42. - (*Elemento soggettivo del reato*). — Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvì i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina gli altri casi nei quali l'evento è posto a carico dell'agente, come

conseguenza prevedibile della sua azione od omissione ».

Comunico che a seguito della riunione congiunta dei componenti della Sottocommissione e del Comitato di coordinamento, tenutasi nel pomeriggio di ieri, sono stati ritirati molti degli emendamenti precedentemente presentati all'articolo 22.

Per quanto riguarda il metodo di votazione degli emendamenti, debbo richiamarmi all'articolo 102 del Regolamento che al comma 2 così dispone: « Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso ».

Dovremo quindi procedere, a mio parere, anzitutto alla votazione dell'unico emendamento soppressivo, quello presentato dal Governo e riferentesi al terzo comma dell'articolo 22 del testo proposto dalla Sottocommissione.

VIVIANI. Desidero preliminarmente sapere se il Governo è fermo nella posizione assunta nella seduta di ieri, se cioè chiederà la rimessione del provvedimento all'Aula in caso di approvazione dell'emendamento proposto dal senatore Bettiol.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo insiste sull'approvazione dell'emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 41 del codice, ritenendolo tanto importante da averlo presentato in via principale. Preciso altresì che, qualora la modifica non dovesse essere approvata, il Governo si riserva di ripresentare analogo emendamento in sede di esame del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Bettiol, invece, il Governo ha già avuto modo di esprimersi nel senso che, pur apprezzando e condividendo lo spirito della proposta, è talmente preoccupato delle sue pratiche implicazioni che, ove lo stesso dovesse essere accolto dalla Commissione, si riserverebbe

di chiedere la rimessione dei provvedimenti all'esame dell'Assemblea.

PETRELLA. A quale testo esattamente si riferisce l'emendamento proposto dal Governo?

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si riferisce all'articolo 22 del testo proposto dalla Sottocommissione che così recita: « La punibilità è esclusa allorchè le cause preesistenti e simultanee, ignote all'agente, e quelle sopravvenute, indipendenti dalla sua azione od omissione e da lui non previste, sono state tali, per la loro determinante efficacia, da rendere irrilevante o minimamente rilevante il contributo dell'agente ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto distintamente ai voti la soppressione del secondo comma dell'articolo 41, proposto dal senatore Petrella e la collocazione, in fine dell'articolo 62 dello stesso codice penale, della disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 41, così modificata: « Nei reati preterintenzionali e colposi la pena è diminuita sino ai due terzi quando cause preesistenti o simultanee, ignote al colpevole, ovvero cause sopravvenute da lui non previste, indipendenti dalla sua azione od omissione, hanno avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento ».

(Sono approvate).

Sempre all'articolo 22, il senatore Bettiol ha presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo 41 del codice penale con il seguente:

« Non possono essere poste a carico dell'agente le conseguenze eccezionali della sua azione od omissione ».

2^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1972)

B E T T I O L . Dichiaro di insistere sull'emendamento e desidero fare una dichiarazione di voto.

La mia proposta non riveste alcun significato politico contingente che possa generare preoccupazioni di sorta. Si tratta soltanto di un emendamento a sfondo culturale, il quale permette al nostro diritto penale un vero salto di qualità.

Trovo veramente strano che un Governo civile come quello italiano si rifiuti di compiere un passo in avanti nel mondo della civiltà dopo trenta anni di lotta per il trionfo del principio della causalità adeguata. La approvazione del nuovo testo dell'articolo 41 non può essere rifiutata se vogliamo confermarci persone civili anzichè gli ultimi seguaci dell'Editto di Rotari!

V I V I A N I . Il gruppo socialista ha giudicato positivo ed ha sostenuto fino a questo momento l'emendamento del senatore Bettiol, ritenendo che permettesse un salto di qualità e desse al codice una nuova impronta ed una visione molto più avanzata. Tuttavia, dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, il Gruppo socialista, essendo fermamente intenzionato a vedere finalmente attuata questa riforma del primo libro del codice, la quale contiene pure norme assai positive (riforma cui siamo giunti — bisogna riconoscerlo — con la collaborazione del Governo), dichiara a mio mezzo che si asterrà dalla votazione.

G A T T O E U G E N I O . A titolo personale dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Come ho già avuto modo di affermare, il relatore è contrario alla norma proposta, la quale, innestandosi in un corpo dalle caratteristiche assai diverse, rischierebbe di provocare nella pratica una reazione di rigetto.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo ribadisce la propria opposizione all'emendamento Bettiol non già perchè si rifiuti di

compiere un salto di qualità ma perchè, pur condividendone lo spirito di orientamento, nutre forti perplessità di ordine applicativo. Desidero ringraziare il gruppo socialista, e per esso il senatore Viviani, per l'atteggiamento assunto e la sensibilità dimostrata nell'occasione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 41 del codice penale presentato dal senatore Bettiol.

(*Non è approvato*).

Vi è ora l'emendamento del senatore De Carolis, che, peraltro, dovrebbe essere considerato assorbito da quello testè approvato.

D E C A R O L I S . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'emendamento del relatore, senatore Follieri.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Lo ritiro anch'io, rimettendomi allo emendamento proposto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Anche l'emendamento del senatore Martinazzoli va considerato superato da quelli testè approvati. Resta, pertanto, il secondo emendamento proposto dal Governo.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È superato dalla soppressione del terzo comma dell'articolo 41 del codice penale: il secondo emendamento era stato presentato infatti in via subordinata all'eventuale mantenimento del terzo comma dell'articolo 41.

D E C A R O L I S . Faccio presente che dovremmo esaminare anche l'emendamento predisposto ieri sera dal relatore Follieri d'accordo col Governo.

P R E S I D E N T E . È l'emendamento predisposto in via subordinata: avendo soppresso il terzo comma dell'articolo 41 del codice penale, tale emendamento è automaticamente decaduto. Piuttosto, faccio rile-

2^a COMMISSIONE23^o RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1972)

vare che non ha più motivo di essere neppure il secondo comma del nuovo articolo 41, quello cioè che recita: « Le disposizioni precedenti si applicano anche quando le predette cause consistano nel fatto illecito altrui ». A parte il fatto che si tratta di una sola e non di più disposizioni precedenti, dobbiamo infatti tenere conto dello spostamento al capitolo delle attenuanti dell'emendamento proposto dal senatore Petrella.

V I V I A N I. A mio giudizio questo secondo comma va mantenuto, sia pure sostituendo alle parole: « le disposizioni precedenti si applicano » le altre: « la disposizione precedente si applica ». Questo perchè, altrimenti, non vi sarebbe più la norma sulle cause sopravvenute rilevanti o irrilevanti che escludono il rapporto di causalità.

P E N N A C C H I N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ha ragione il senatore Viviani: occorre ripristinare il terzo comma dell'articolo 41 del codice penale o approvare una ulteriore disposizione.

V I V I A N I. Già, perchè altrimenti non soltanto l'articolo rimane monco, ma contiene una previsione ancora più grave di quella che invece vogliamo attenuare.

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi: sia chiaro che non possiamo tornare indietro sulle votazioni già effettuate. Perciò occorre ricorrere ad altri emendamenti che, però, non siano in contrasto con le norme già approvate.

V I V I A N I. Penso che il problema possa essere facilmente risolto aggiungendo come secondo comma: « La pena è diminuita se le cause preesistenti e simultanee o ignote all'agente e quelle sopravvenute indipendenti dalla sua azione e da lui non previste e non prevedibili siano eccezionali ».

F O L L I E R I, *relatore alla Commissione*. L'emendamento da me proposto ieri sera e che poi ritenni di non presentare in quanto mi sembrava superato da quello del

Governo diceva: « Il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, indipendenti dall'azione od omissione dell'agente, esclude il nesso di causalità tra la condotta e l'evento se le cause medesime siano eccezionali ed imprevedibili ».

D E C A R O L I S. Io ho rinunciato a presentare il mio emendamento proprio perchè l'ho ritenuto assorbito da quest'ultimo.

P R E S I D E N T E. Poichè questo emendamento era stato proposto, in via subordinata all'approvazione di quello governativo, non potrebbe essere più posto in votazione essendo stato accolto quello del Governo. Tuttavia, occorre adesso valutare se il nuovo emendamento che si intende proporre sia o no in contrasto con quanto è stato finora approvato. Si tratta, quindi, di convincere la Presidenza e la Commissione delle conciliabilità, anzi, vorrei dire, delle opportunità di integrare le disposizioni già approvate con la nuova norma: in tal caso, nulla in contrario a porla in esame e votarla.

P E T R E L L A. Il testo derivato dalla soppressione dei vari commi tratta delle cause preesistenti, simultanee o sopravvenute per porle sul medesimo piano. L'intenzione da cui si è partiti era, cioè, di estendere il regime delle cause sopravvenute anche a quelle preesistenti e simultanee in base al criterio da tutti accettato della causalità umana. Se esaminiamo invece l'attuale testo, sostituito da quanto si è sinora deciso, si deve riconoscere che esso esprime esattamente il contrario della volontà qui unanimemente manifestatasi. Pertanto, lo emendamento del senatore Follieri rappresenta il necessario completamento e l'indispensabile spiegazione della volontà della Commissione, proprio perchè si rifà al criterio, da tutti accettato, della causalità adeguata.

P R E S I D E N T E. Quindi il senatore Petrella propone di porre ai voti il seguente testo: « Il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, indipendenti dall'azione od omissione dell'agente, esclude il

2^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1972)

nesso di causalità tra la condotta e l'evento se le cause medesime siano eccezionali ed imprevedibili ». Ebbene, è proprio quest'ultimo inciso che determina la conciliabilità con quanto già approvato, in quanto si ripetono le testuali parole del comma precedente con l'aggiunta di un'ulteriore ipotesi.

B E T T I O L. Arrivati a questo punto devo far rilevare che tutto conferma la bontà dell'emendamento da me proposto, dell'impostazione che ne sta alla base.

P E N N A C C H I N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non è favorevole all'approvazione dell'emendamento proposto dal senatore Follieri la cui approvazione contrasterebbe con quanto precedentemente deciso. Sottolinea comunque l'opportunità di integrare eventualmente tale emendamento, contemplando la irrilevanza o la minima rilevanza del contributo dell'agente. In altre parole, il Governo sarebbe meno contrario se alla fine dell'emendamento si aggiungesse: « e tali da rendere irrilevante il contributo dell'agente ».

P R E S I D E N T E. Non ritengo sia possibile questa aggiunta proposta dal Governo, perchè la Commissione voterebbe un testo analogo a quello in precedenza soprappreso.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Follieri tendente ad inserire, dopo il primo comma dell'articolo 41 del codice penale, il seguente: « Il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, indipendenti dall'azione od omissione dell'agente, esclude il rapporto di causalità tra la condotta e l'evento se le cause medesime siano eccezionali e imprevedibili ».

(È approvato).

Passiamo ora ad esaminare gli emendamenti proposti all'articolo 42 del codice penale.

È stato presentato dal senatore Martinazzoli e dal Governo un identico emendamento tendente a sostituire, nella rubrica di detto articolo, le parole: « Elemento soggettivo del

reato » con le altre: « Responsabilità penale ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il Governo ha presentato un emendamento — su cui ci siamo già trovati tutti d'accordo — tendente ad aggiungere, in fine all'articolo, il seguente comma:

« Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ».

P E T R E L L A. Mi pare superfluo porlo in votazione, trattandosi evidentemente di un errore di stampa nella bozza provvisoria del testo del disegno di legge predisposto dalla Sottocommissione.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno osservazioni, non si procede alla formale votazione dell'emendamento rimanendo inteso che nel testo della Sottocommissione, in corrispondenza dell'ultimo comma del testo dei disegni di legge nn. 227 e 372, deve ritenersi aggiunta la parola « *Identico* ».

Non essendo stati presentati altri emendamenti all'articolo 42 del codice penale, pongo in votazione l'articolo 22 del disegno di legge in esame quale risulta con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Comunico che il senatore Martinazzoli ha ritirato l'emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 22, un articolo 22-*bis* per sostituire l'articolo 43 del codice.

Passiamo ora all'articolo 48, del quale do nuovamente lettura:

Art. 48.

L'articolo 116 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 116. - (*Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti*). — Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza prevedibile della sua azione od omissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena, riguardo a che volle il reato meno grave, è diminuita da un terzo a due terzi ».

Il senatore Martinazzoli ha presentato un emendamento tendente a sostituire il testo di tale articolo con il seguente:

« L'articolo 116 del codice penale è abrogato ».

MARTINAZZOLI. Non ho molto da aggiungere a quanto già ebbi occasione di dire in merito all'articolo 116 in esame: credo che esso rappresenti l'esempio più intollerabile e clamoroso di responsabilità oggettiva che si trovi nel codice, in contrasto quindi con una delle linee qualificanti dell'attuale riforma. Nè la specificazione in termini taumaturgici, che l'evento deve essere conseguenza « prevedibile » dell'azione od omissione ha un valore diverso da quello estetico, o meglio anestetico, giacchè rappresenta soltanto un aggiustamento di facciata. Occorre, dunque, non già un'operazione di chirurgia plastica, ma la pura e semplice soppressione della norma. Nè può sussistere il timore che rimarrebbero irrisolte situazioni particolari (furto, rapina, eccetera), giacchè esse — secondo la giurisprudenza ormai affermata — sarebbero regolate dal disposto di cui all'articolo 110. In base all'articolo 116 — non va dimenticato — si giunge a conclusioni veramente aberranti: basti considerare l'esempio di quattro ladri che fuggano su una vettura rubata; se il conducente investe ed uccide un agente di pubblica sicurezza ad un posto di blocco, anche coloro che si trovano sul sedile posteriore dovranno rispondere di omicidio! Onorevoli colleghi, io dico che mantenere la norma citata significa attestarsi a quell'era paleolitica della quale parlava nella seduta di ieri il senatore Bettiol.

BETTIOL. L'articolo in esame deve essere abrogato perchè, più che appartenere ad un codice penale moderno, potrebbe farsi risalire al principio ormai superato della dottrina del primo medioevo in base al quale *qui versatur in re illicita respondit etiam de*

casu o far parte di una *lex carolingia de maleficiis*. Esso rappresenta qualcosa di arcaico, di brutale, di meccanicistico che ritenevamo di poter superare nel complesso di « graffiature » al codice vigente, purtroppo rivelatesi inadeguate a consentire un sia pur piccolo salto di qualità.

C'è purtroppo da meravigliarsi che la Corte costituzionale (anche Omero talvolta dormicchia!), al cui giudizio l'articolo 116 è stato più volte sottoposto, non lo abbia abolito con un colpo di spugna. Essa ha però ritenuto che la norma non sia contraria ad alcun principio di carattere costituzionale, in quanto in base ad essa si risponde sempre di un fatto proprio che si inserisce in quello di altri: è questo un procedere con le pantofole, non con le scarpe di cuoio come si dovrebbe in un settore delicato quale quello del diritto penale.

Per le ragioni esposte, invito il rappresentante del Governo a capire che l'articolo 116, vero e proprio esempio di responsabilità oggettiva, deve essere abrogato perchè rappresenta una stonatura e non può rientrare fra le norme che regolano una nazione civile.

MARIANI. Sono state addotte alcune esemplificazioni in ordine ai reati di rapina e di furto; il problema, però, a mio avviso è un altro. È vero, infatti, che nella prima parte dell'articolo si determina la figura di un reato oggettivo. Però la seconda parte, quella che recita: « Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena, riguardo a chi volle il reato meno grave, è diminuita da un terzo a due terzi », rappresenta un avanzamento rispetto all'attuale 116 e pertanto tale capoverso andrebbe meglio collocato alla fine dell'articolo 110. Infatti, ritengo opportuno mantenere una diminuzione di pena quando, appunto ai sensi dell'articolo 110, si ritiene che vi sia concorso, però nella misura e nelle forme che sono state illustrate dai senatori Martinazzoli e Bettiol. Cioè, se è dimostrato che colui il quale ha partecipato, per esempio come correo ad una rapina, non sapeva che l'altro possedeva armi e, comunque, non voleva commettere un reato più grave della rapina semplice, è evidente che deve aver diritto ad una dimi-

nuzione di pena anche notevole perchè si arriva fino ai due terzi, altrimenti sarebbe costretto a rispondere degli stessi reati dell'altro agente.

D'accordo, esiste l'articolo 114, ma si tratta di una diversa valutazione, mentre secondo me occorre stabilire una norma precisa, *ad hoc*, che garantisca una pena minore qualora sia accertata la volontà di commettere un reato minore. Quindi, ritengo che si debba riaffermare non tanto il concetto della previsione di reato quanto quello della attenuazione della responsabilità. Anche perchè, trattandosi di un *nomen juris* diverso, il reo può beneficiare interamente dei provvedimenti di clemenza del Governo o del Parlamento. Non dimentichiamoci, a questo proposito, di ciò che avvenne in occasione dell'amnistia Togliatti a favore dei collaborazionisti e dei partigiani, quando la Cassazione dichiarò che dovevano beneficiare tutti coloro che erano stati condannati in base all'articolo 116, proprio perchè si trattava di un *nomen juris* diverso dall'omicidio volontario escluso dall'articolo 1 del decreto del 22 giugno 1946.

Pertanto, occorre porre la massima attenzione nel legiferare in questa materia, in quanto si è oramai andata consolidando tutta una dottrina e una giurisprudenza in proposito, come ha bene esposto in un interessante articolo sulla « Giustizia penale » il professor Vassalli. La migliore soluzione a mio avviso consiste o in un'aggiunta all'articolo 110 che spieghi questo concetto o addirittura nell'inserimento di un articolo apposito, in cui si affermi che colui il quale abbia commesso un reato più grave di quello ideato ha diritto a una riduzione di pena.

PRESIDENTE. La Commissione ha due possibilità: o accoglie l'emendamento proposto dal senatore Martinazzoli, tendente ad abrogare l'articolo 116 del codice penale, oppure approva il nuovo testo di tale articolo 116 così come proposto dalla Sottocommissione.

DE CAROLIS. Desidero ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza numero 42 del 31 maggio 1965 dichiarò non fon-

data la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 116 del codice penale. Si tratta di una sentenza interpretativa, in quanto afferma che la norma dell'articolo 116 esige anche un rapporto di causalità psicologica concepito nel senso che il reato diverso o più grave commesso dal concorrente debba potere rappresentarsi alla psiche dell'agente nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza di un coefficiente di colpevolezza.

Pertanto, per attenersi a tale interpretazione della Corte costituzionale, basterebbe aggiungere, nel testo proposto dalla Sottocommissione, la parola « logicamente » prima delle parole « prevedibile della sua azione od omissione ».

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore De Carolis, proprio per i motivi da lui adottati, vale a dire per il fatto che la Corte costituzionale ha dichiarato non costituzionalmente illegittimo l'articolo 116 del codice penale e per le conseguenti interpretazioni. Naturalmente, va invece respinto l'emendamento abrogativo proposto dal senatore Martinazzoli.

PETRELLA. Penso che sarebbe opportuno studiare una formula diversa, che esprima la prevedibilità in concreto fatta dall'agente non quella in astratto, perchè solo così si rispetterebbe lo spirito della sentenza della Corte costituzionale, la quale ha praticamente fatto rilevare che deve sussistere un elemento di colpevolezza. Appunto di tale elemento dobbiamo preoccuparci: non potendolo ancorare alla prevedibilità in astratto, occorre riportarsi a quella in concreto, ossia al fatto che l'agente abbia previsto l'evento anche se non l'abbia voluto. Questo è il senso della sentenza della Corte costituzionale, concetto che viene tradito ogni volta si faccia riferimento alla prevedibilità astratta. Tutto ciò, ovviamente, se non viene accolto l'emendamento proposto dal senatore Martinazzoli.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è assolutamente contrario alla soppressione dell'articolo 116; e, anche a costo di ricevere ulteriori fulmini, desidera fermare, per così dire, sull'orlo dell'immondezzaio la norma, confortato dal fatto che non è solo nell'intento. Il senatore De Carolis ha citato la sentenza n. 42 del 31 maggio 1965 della Corte costituzionale, che mi pare non lasci dubbi di sorta al riguardo. Devo rilevare, inoltre, che esiste tutta una serie di sentenze piuttosto rilevanti e insolitamente concordi della Cassazione sull'argomento.

Sin dal 1953 la Cassazione ha ritenuto che il concorrente risponde del reato non voluto soltanto quando questo sia, oltre che obiettiva conseguenza della sua azione od omissione, anche subiettivamente rapportabile in ragione di una normale e logica prevedibilità. (A tal proposito basta ricordare la Cassazione 16 dicembre 1953, in *Mass. pen.* 1954, 313; Cassazione 14 aprile 1955, in *Giust. pen.* 1956, II, 183; Cassazione 12 luglio 1965, in *Giust. pen.* 1956, II, 1048, eccetera).

Nel corso della discussione, tuttavia, è stato portato un esempio che, vorrei dire, è più illuminante dell'articolo stesso. Si è parlato infatti di un mandante che, per un furto o una rapina, si serve di persona la quale, nel momento di commettere il reato, ne commette uno diverso da quello voluto: la violenza carnale. Ebbene, se il mandante sapeva che quella persona, per il suo carattere e dati i suoi trascorsi, avrebbe potuto commettere il reato diverso da quello voluto...

SABADINI. Ma se non lo sapeva?...

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In questo caso il discorso è un altro. Ma se lo sapeva, secondo la tesi avanzata in questa sede, egli verrebbe mandato impunito nella maniera più assoluta. Sinceramente una siffatta posizione mi pare veramente strana. Il caso specifico, tra l'altro, mi conforta nella convinzione di dover mantenere l'articolo 116. Niente da dire circa la prevedibilità, ma il sena-

tore Bettiol ci ha parlato anche della responsabilità obiettiva.

Onorevoli senatori, abbiamo tolto il concetto di responsabilità obiettiva dall'articolo 42, nel momento in cui al terzo comma è stata soppressa la parola « altrimenti »; abbiamo riformato l'articolo 57, relativo alla responsabilità per reati commessi col mezzo della stampa; dove resterebbe, allora, questa responsabilità obiettiva qualora si abolisse anche l'articolo 116?

BETTIOL. Allora l'evento diverso da quello voluto è da considerarsi colposo: ovvero, il furto è doloso, l'altro evento (per rimanere nell'esempio: la violenza carnale) è colposo, dal momento che ci vuole la volontà di commettere un reato. Bisogna cioè averlo previsto e « voluto », non è sufficiente la prevedibilità! Conseguentemente non si può rispondere a titolo di dolo.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Come può essere applicato, però, questo concetto nel caso che l'istigatore, sapendo il carattere, i precedenti del concorrente, poteva prevedere facilmente il verificarsi dell'altro reato? Una posizione del genere, ripeto, mi sembra veramente strana.

Il Governo, comunque, è contrario all'abolizione dell'articolo 116, mentre esprime parere favorevole al testo redatto dalla Sottocommissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Martinazzoli tendente a sopprimere l'articolo 116 del codice penale.

(Non è approvato).

Sempre all'articolo 116, nel testo proposto dalla Sottocommissione, il senatore Petrella ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo le parole: « se l'evento », le altre: « da lui previsto ».

PETRELLA. Con le parole « da lui previsto », si vuol far riferimento alla previsione dell'agente, non alla prevedibilità in

2^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1972)

astratto. Ovvero: l'agente risponde in concreto soltanto se ha previsto il verificarsi del reato; in caso contrario, anche se esso fosse prevedibile, non ne risponde.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Come fa il giudice ad accertarlo?

PETRELLA. Molta della giurisprudenza in merito è strutturata proprio nel ritenere che quella sia l'unica interpretazione da dare all'articolo 116. Il giudice, d'altro canto, ha a sua disposizione, al fine dell'accertamento, le prove e il principio del libero convincimento. Ma, soprattutto, in questi casi l'accertamento scaturisce quasi dal fatto stesso: quando è ragionevole ed umano che ad un certo tipo di azione possano essere collegate determinate conseguenze, si dirà che il fatto era prevedibile e previsto, perchè qualunque persona ragionevole lo avrebbe potuto prevedere.

In definitiva, non ci dobbiamo eccessivamente preoccupare dell'eventuale impossibilità di prova da parte del pubblico ministero, perchè il colpevole sarà sempre punito per ciò che effettivamente, con dolo, ha voluto. Nella fattispecie, escludiamo la punibilità nell'ipotesi in cui una persona si trovi coinvolta in un fatto più grande di lui e venga colpita con una pena superiore alla sua effettiva responsabilità.

PRESIDENTE. Sull'emendamento proposto dal senatore Petrella, poichè nessun altro domanda di parlare, prego il relatore di esprimere il proprio parere.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Premetto che, a mio avviso, la dizione nel testo della Sottocommissione, per la parte che dice « se l'evento è conseguenza prevedibile della sua azione od omissione », è piuttosto vaga e generica. Essa mi pare che si riporti a quelli che possono essere gli apprezzamenti, diciamo così di carattere molto soggettivo, del magistrato.

Mi sembra, invece, che il testo suggerito con l'emendamento proposto dal senatore Petrella conduca ad un allargamento dell'in-

dagine; il magistrato deve vedere se l'evento previsto dall'agente è conseguenza dell'azione od omissione. Cioè, il magistrato è costretto ad un'indagine di fatti per accertare se, nel caso concreto, questo evento abbia potuto essere previsto da colui che ha agito in concorso con altri.

Quindi questa indagine verso il concreto mi pare che sia un buon indirizzo per il magistrato.

Sarei pertanto favorevole all'emendamento Petrella.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo, sono dolente di dover dissentire interamente dal parere espresso dal relatore sull'emendamento formulato dal senatore Petrella.

Capisco che in linea logica il ragionamento del relatore sia ineccepibile. Però, all'applicazione pratica, il fatto della prevedibilità è un fatto che si può appurare molto meglio dell'accertamento della previsione da parte dell'agente.

Come fa questo povero pubblico ministero ad accertare che l'evento era previsto dall'agente? In base a quali prove? Noi ci troviamo di fronte alla materiale impossibilità di un accertamento siffatto; e pertanto, a giudizio del Governo, l'emendamento Petrella, in sostanza non trova mai riscontro nell'applicazione a casi concreti.

PETRELLA. In questo caso, a mio parere, non è il pubblico ministero che deve fornire la prova, ma è l'imputato che deve dare la prova di non aver previsto l'evento.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma si sovverte il diritto! È il pubblico ministero che deve dare la prova, non l'imputato, senatore Petrella!

Nel caso specifico mi pare che sottilmente il senatore Petrella abbia inserito un emendamento che praticamente metterebbe in condizioni di inapplicabilità l'articolo testè approvato.

Dichiaro pertanto che il Governo è nettamente contrario all'emendamento del senatore Petrella.

2^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1972)

M A R I A N I . Per dichiarazione di voto. Se noi inseriamo l'emendamento del senatore Petrella, non si rende più applicabile il secondo comma dell'articolo 116, perchè se il reato è previsto, è segno che è voluto.

Riguardo la questione di prova da parte del pubblico ministero, ha ragione il rappresentante del Governo, perchè il pubblico ministero deve sempre dimostrare la condizione in cui si verifica il reato e la responsabilità penale. Com'è possibile che si inverta l'ordine dalla prova?

L I C I N I . Per dichiarazione di voto. Sono favorevole all'emendamento proposto dal collega Petrella, in quanto non mi sembra esatto che la previsione così concreta affermata dal sottosegretario Pennacchini e dal senatore Mariani possa ricollegarsi alla norma dell'articolo 110; la previsione ed il volere sono due cose diverse. L'ipotesi che si può fare, a mio parere, è di un caso più clamoroso, cioè l'omicidio che consegue in sede di furto, quando è dimostrato dal pubblico ministero che il reo ed il correo sapevano che il derubando aveva messo in essere una certa sorveglianza, nel qual caso è pacifico che si è arrivati alla previsione concreta.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se fosse così, esprimerei parere favorevole, ma non è così, purtroppo. Ma non basta la prova che il derubando era armato. Nessuno potrebbe dimostrare che avrebbe usato la pistola per difendersi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'emendamento proposto dal senatore Petrella, non accettato dal Governo.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il suddetto emendamento.

(Non è approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti l'articolo 48 nel testo formulato dalla Sottocommissione.

(È approvato).

A questo punto non ci resta che prendere in considerazione gli emendamenti proposti dal Comitato di coordinamento, vale a dire una serie di articoli sostitutivi di altri del codice penale che non sono altro che la conseguenza logica delle modifiche apportate al libro primo e agli articoli 576 e 577 del codice penale.

Passiamo pertanto all'esame di tali emendamenti, dei quali do lettura:

Art. 4-bis.

L'articolo 12 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 12. - (*Riconoscimento delle sentenze penali straniere*). — Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento:

1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità del reato;

2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;

3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;

4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, essere fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne

faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel numero 4) ».

(È approvato).

Art. 8-bis.

L'articolo 19 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 19. - (*Pene accessorie*). — Le pene accessorie per i delitti sono:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
- 3) l'interdizione legale;
- 4) la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni ».

(È approvato).

Art. 16-bis.

L'articolo 30 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 30. - (*Interdizione da una professione o da un'arte*). — L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità e importa la decadenza dal permesso o dalla abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.

Salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, l'interdizione di cui al precedente comma può essere inflitta dal giudice, per un periodo da un mese a cinque anni, nel caso di condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri

inerenti all'esercizio di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere ».

(È approvato).

Art. 20-bis.

L'articolo 37 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 37. - (*Durata delle pene accessorie*). — Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata non inferiore a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso di conversione per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso, essa può oltrepassare il limite massimo stabilito per ciascuna specie di pena accessoria ».

Art. 36-bis.

L'articolo 74 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 74. - (*Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa*). — Se più reati importano pene detentive di specie diversa, queste si applicano distintamente e per intero.

La pena dell'arresto è eseguita per ultima ».

(È approvato).

Art. 52-bis.

Gli articoli 137, 139 e 140 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 137. - (*Carcerazione preventiva*). — La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.

La carcerazione preventiva è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto ».

« Art. 139. - (*Computo delle pene accessorie*). — Nel computo delle pene accessorie

2^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1972)

non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva nè del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza ».

« Art. 140. - (*Applicazione provvisoria di pene accessorie*). — Durante l'istruzione o il giudizio, il giudice può ordinare che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici o di taluni fra essi, ovvero dall'esercizio di una professione, o di un'arte, o della patria potestà, quando, avuto riguardo alla specie o alla gravità del reato, ritenga che possa essere inflitta l'interdizione dai pubblici uffici o l'interdizione dell'esercizio di una professione o di un'arte, ovvero la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà.

Il tempo della sospensione provvisoria è computato nella durata della pena accessoria ».

(*È approvato*).

Adesso vi sono una serie di correzioni di forma e modificazioni proposte, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, sempre dal Comitato di coordinamento.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. A proposito di queste correzioni e modificazioni, desidero far rilevare che nel testo dell'articolo 157, che si propone di sostituire gli articoli 157 e 158 del vigente codice penale, si afferma, ad un certo punto, che per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Siccome io stesso fui il presentatore del disegno di legge sulla prescrizione, ricordo di non aver proposto questa norma, peraltro riprodotte quella che figura nell'attuale articolo 157 del codice penale. Nè a me pare — almeno che ciò non sia avvenuto nel corso di una seduta alla quale non ero presente — che altri abbia proposto di ri-

pristinarla. D'altro canto, abbiamo sempre concordato sul fatto che in sede di valutazione del reato occorre astenersi dalla considerazione delle circostanze sia attenuanti sia aggravanti.

DE CAROLIS. In aggiunta alle giuste considerazioni del senatore Follieri, faccio rilevare che il testo proposto dalla Sottocommissione era completamente diverso, per cui questa che viene proposta non è una correzione ma una vera e propria modifica.

PRESIDENTE. Il Comitato di coordinamento ha proposto il nuovo testo in considerazione delle contraddizioni cui dava luogo quello proposto dalla Sottocommissione e approvato dalla Commissione.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Non si tratta di contraddizione bensì di diversa disciplina che noi, con il testo approvato, avevamo esplicitamente respinto.

PETRONI. A me pare che non si possa, in sede di coordinamento, modificare sostanzialmente una norma già approvata, altrimenti si sovverte il significato della parola stessa « coordinamento ». D'altro canto proprio in questi giorni ci siamo trovati di fronte a una sentenza gravissima, che ha condannato ad un anno di reclusione per diffamazione a mezzo stampa il condirettore di un giornale, in applicazione, per la prima volta nella storia giudiziaria italiana, dello articolo 31 del codice penale, il quale stabilisce che, quando vi sia condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere, ne consegue interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.

A parte l'aberrazione, non essendo proprio ipotizzabile l'abuso nell'esercizio della professione di giornalista, l'applicazione di tale aggravante è avvenuta proprio mentre il Parlamento procedeva all'abrogazione del-

2^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1972)

l'articolo 31 del codice penale. Oggi, invece, ci troviamo di fronte a un articolo 16-bis, impacchettato tra gli emendamenti proposti dal Comitato di coordinamento per sostituire alcuni articoli del codice penale in conseguenza delle modifiche da noi già approvate, che, di fatto, ripristina l'articolo 31 del codice penale, sia pure mediante la modifica dell'articolo 30.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'abrogazione dell'articolo 31 del codice penale avvenne proprio in conseguenza dell'inserimento della norma nel nuovo articolo 30.

PETRONE. Il sottosegretario Pennacchini ricorderà che, proprio in sede di esame di un emendamento proposto dal Governo, la Commissione non accettò l'ipotesi dell'interdizione da una professione, arte, industria, commercio o mestiere — limitandola a quella dai pubblici uffici —, nella considerazione che tali attività costituiscono fonte di vita e di lavoro.

Ora invece trovo che, mentre l'articolo 31 del codice è stato abrogato e il nuovo articolo 28 si riferisce esclusivamente all'interdizione dai pubblici uffici, la stessa norma non voluta dalla Commissione viene reintrodotta dal Comitato di coordinamento in margine all'articolo 30.

MARIANI. È stato necessario modificare il secondo comma dell'articolo 30 del codice proprio per limitare i casi di interdizione da una professione o da un'arte!

PETRONE. Allora chiedo che sia abrogato anche l'articolo 30! Onorevoli colleghi, si tratta di una questione assai grave che deve essere risolta dal Parlamento nello esercizio delle sue funzioni!

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La modifica dell'articolo 30 è stata imposta da motivi di coordinamento, nè — mi permetto di rilevare — si può chiedere oggi l'abrogazione di quella norma.

PETRELLA. Tuttavia si potrebbe prendere in esame l'opportunità di sopprimere il secondo capoverso.

LICINI. Il problema dell'interdizione da una professione o da un'arte fu affrontato in sede di esame dell'articolo 28 del codice (articolo 15 del disegno di legge), che tratta dell'interdizione dai pubblici uffici. Successivamente la Commissione approvò l'abrogazione dell'articolo 31, attinente alla « Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione. », ma non ritenne di sopprimere o modificare l'attuale articolo 30.

Ciò premesso, v'è da rilevare che in sede di riesame da parte del Comitato di coordinamento ci si è accorti che quest'ultima norma (« Interdizione da una professione o da un'arte ») mancava della disposizione relativa alla sua applicabilità, nonostante che il suo mantenimento fosse stato voluto dalla Commissione. Di qui la proposta di integrare l'articolo 30 del codice con un nuovo secondo comma.

PETRONE. La verità, invece, è che il mantenimento puro e semplice dell'articolo 30 non aveva senso, perchè non era stabilito nè quali delitti comportava l'interdizione, nè la durata della stessa. Il Comitato di coordinamento, rilevata tale carenza, ha ritenuto di aggiungere che l'interdizione da una professione o da un'arte può essere inflitta dal giudice soltanto « nel caso di condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti all'esercizio di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere ». Ciò, però, rappresenta una vera e propria innovazione e non un lavoro di coordinamento: per tale ragione propongo in questa sede l'abrogazione dell'articolo 30.

LICINI. Il completamento era implicito nella volontà di mantenere in piedi l'articolo 30.

PRESIDENTE. Debbo precisare anzitutto che il Comitato di coordinamento, nello sforzo di adeguare alcuni articoli del

2^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1972)

codice alle modifiche recate dalla riforma, ha operato nel solco delle direttive ricevute dalla Commissione.

Mi rincresce far poi rilevare al senatore Petrone che la Commissione ha testè approvato una serie di nuovi articoli, fra cui appunto il 16-bis, che la Presidenza ha ritenuto opportuno porre in votazione singolarmente richiamandone le rispettive rubriche. A questo punto, pertanto, pur riconoscendo l'importanza della questione sollevata, credo che dal punto di vista regolamentare siamo nella impossibilità materiale di tornare sull'argomento.

P E T R O N E . Ma non era consentito innovare in sede di coordinamento!

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La Commissione non ha mai inteso sopprimere la norma relativa all'interdizione da una professione o da un'arte: ha abrogato l'articolo 31 del codice soltanto perchè, considerata la nuova impostazione data in materia, lo ha ritenuto superfluo rispetto alla sussistenza dell'articolo 30.

Fra l'altro, nel caso che venisse abolito l'articolo, come propone lei, rimarrebbe valido il vecchio testo che è senz'altro peggiore dell'attuale. Il fatto è, caro senatore Petrone, che lei, con la scusa che è stato abrogato l'articolo 31, vorrebbe che si sopprimesse la norma relativa all'interdizione da una professione o da un'arte: ripeto che la Commissione non ha mai espresso un tale intendimento.

P E T R O N E . Sono dell'avviso che l'articolo 30 sia incostituzionale: in una Repubblica basata sul lavoro, infatti, non si può togliere la possibilità di lavorare! Dichiaro, comunque che ho intenzione di presentare un emendamento formale in tal senso.

P E N N A C C H I N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Secondo la sua tesi, allora, nel caso che un medico approfittando della sua professione, com-

pia un reato, lo si dovrebbe mandare impunito?!

P E T R O N E . In quel caso spetterà all'ordine dei medici prendere gli adeguati provvedimenti: sono previste sanzioni disciplinari, radiazione dall'albo, eccetera. Ma non possiamo accettare tale principio nel redigere le norme di un codice penale!

P R E S I D E N T E . Devo purtroppo dire al senatore Petrone che, a norma del secondo comma dell'articolo 97 del Regolamento, non è possibile accogliere alcun emendamento...

P E T R O N E . Prendo atto della dichiarazione del Presidente. Vuol dire che d'ora in poi ci avvarremo anche noi di queste formalità. In altre occasioni, il nostro Gruppo si è addirittura prestato al rinvio delle discussioni per mancanza di numero legale; e aggiungo che i motivi formali non hanno ragion d'essere quando si tratta della riforma di una materia così importante e delicata.

M A R T I N A Z Z O L I . Si potrebbe rimettere in discussione l'articolo 30?!...

P R E S I D E N T E . Non è più possibile. Fra l'altro il senatore Petrone mira al raggiungimento di uno scopo ben più serio. Ho il dovere perciò di dichiarare — e mi costa molto — che in questo momento preciso, nella seduta di oggi, 14 dicembre, la proposta del senatore Petrone non può essere presa in considerazione. Ciò perchè, non essendo ravvisabile nell'articolo già approvato contraddizione e inconciliabilità alcuna con altre disposizioni, l'emendamento sarebbe, ripeto, inammissibile a norma del secondo comma dell'articolo 97 del Regolamento.

Dobbiamo riconoscere, inoltre, che il Comitato di coordinamento non ha modificato niente di quanto è stato deciso dalla Commissione.

Giunti a questo punto, perciò, ritengo opportuno passare all'esame delle correzioni di forma e delle modificazioni proposte,

2^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1972)

ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, dal Comitato di coordinamento delle quali do lettura:

All'articolo 1, sostituire nel quinto comma dell'articolo 2 del codice penale l'espressione « ratifica » con l'altra: « conversione in legge ».

Metto ai voti la proposta.

(È approvata).

All'articolo 26, sostituire l'articolo 59 del codice penale con il seguente:

« Salvo che la legge disponga altrimenti le circostanze attenuanti e le cause di esclusione della pena sono valutate a favore dell'agente sia che questi le ignori o per errore le ritenga inesistenti sia invece che per errore ne supponga l'esistenza. Tuttavia, se l'erronea supposizione di cause di esclusione della pena è determinata da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Salvo che la legge disponga altrimenti le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente solo se questi ne conosce la esistenza ».

Metto ai voti la proposta.

(È approvata).

All'articolo 28, aggiungere, come penultimo comma dell'articolo 62 del codice penale, il seguente comma:

« Nel caso previsto dal numero 2) del precedente comma, se il fatto ingiusto altrui è di particolare gravità, e in quello previsto dal successivo numero 4), se il danno patrimoniale o il pericolo di danno patrimoniale è di minima entità, la pena è diminuita fino alla metà ».

Metto ai voti la proposta.

(È approvata).

Sostituire l'articolo 29-bis con il seguente:

« L'articolo 63 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 63. - (Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena). — Quando la

legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

Nei casi previsti dal precedente comma, quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa, o ne determina la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta.

Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel precedente comma, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.

Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel terzo comma di questo articolo si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla" ».

Metto ai voti la proposta.

(È approvata).

Sostituire l'articolo 30 con il seguente:

« L'articolo 64 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 64. - (Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante). — Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino ad un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta ovvero gli anni quaranta nei casi in cui ricorra quest'ultima misura di pena" ».

Metto ai voti la proposta.

(È approvata).

2^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1972)

Sostituire l'articolo 31 con il seguente:

« L'articolo 65 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 65. - (*Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante*). — Quando ricorra una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non è determinata dalla legge, è diminuita in misura non eccedente un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso" ».

Metto ai voti la proposta.

(È approvata).

Sostituire l'articolo 33 con il seguente:

« L'articolo 67 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 67. - (*Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti*). — Se concorrono più circostanze attenuanti, e non si tratti di circostanza indicata nel terzo comma dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quinto.

La pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può in ogni caso essere inferiore a dieci anni di reclusione se per il delitto è stabilita la pena della reclusione non inferiore a trenta anni" ».

Metto ai voti la proposta.

(E approvata).

Sostituire l'articolo 49 con il seguente:

« L'articolo 117 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 117. - (*Concorso di estranei in un reato proprio. Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti*). — Quando per l'esistenza del reato è richiesta una particolare condizione del colpevole o una sua qualità personale, coloro che, senza trovarsi in tale condizione o senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della condizione o della qualità personale predette. Tuttavia nei loro confronti il giudice può diminuire la pena.

Se per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti tra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, il mutamento del titolo si estende a coloro che hanno avuto conoscenza delle condizioni, delle qualità o dei rapporti predetti. Tuttavia, in tal caso, se la pena è più grave il giudice può diminuirla rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti" ».

Metto ai voti la proposta.

(È approvata).

All'articolo 53, inserire il nuovo testo dell'articolo 145 del codice penale, quale è sostituito dall'articolo 67-bis.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Sostituire l'articolo 55 con il seguente:

« L'articolo 151 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 151. - (*Amnistia*). — L'amnistia estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della stessa, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Nel caso di concorso di più reati, si applica ai singoli reati per i quali è concessa; salvo che il decreto disponga diversamente non si applica ai delinquenti abituali o professionali.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi. Essa è sempre rinunciabile" ».

P E N N A C C H I N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nell'ultimo comma dell'articolo 151 sarebbe preferibile sostituire le parole « e ad obblighi » con le parole « o ad obblighi », come del resto è riportato nel testo dei disegni di legge numeri 227 e 372.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti la proposta così modificata.

(È approvata).

Sostituire l'articolo 56 con il seguente:

« Gli articoli 157 e 158 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 157 - (*Prescrizione - Tempo necessario a prescrivere*). — La prescrizione estingue il reato:

1) in trenta anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a quaranta anni;

2) in ventiquattro anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a trenta anni;

3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

4) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

5) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;

6) in tre anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore ai cinque anni o la pena della multa;

7) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

8) in un anno, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applica l'articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva".

"Art. 158. - (*Decorrenza del termine della prescrizione*). — Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza. Nella continuazione di reati il termine decorre per ogni reato dal giorno in cui è commesso.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato" ».

Questo testo costituisce una vera e propria innovazione, per cui richiamo l'attenzione della Commissione a mente dell'articolo 103 del Regolamento del Senato.

Invito un membro del Comitato di coordinamento del disegno di legge ad illustrare il contenuto di questo nuovo articolo 56.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Su questo argomento, concernente la determinazione del tempo necessario a prescrivere, la Commissione aveva enunciato il suo proposito e cioè che si tenesse conto solamente della pena stabilita edittalmente per il reato e non degli aumenti e delle diminuzioni risultanti dalle aggravanti e dalle attenuanti. Ciò per togliere al magistrato la possibilità, con aggravanti fittizie, di determinare il periodo di prescrizione quanto più a lungo possibile.

Ora invece si sovverte completamente quello che era l'intendimento della Commissione.

Debbo scusarmi perchè, a causa della malattia, non ho potuto essere presente al lavoro svolto in sede di coordinamento, però ritengo che sia stato in questa occasione frainteso il volere della Commissione.

P R E S I D E N T E . D'accordo, poi rivedremo la questione.

Prego il senatore Petrella, che ha partecipato ai lavori di coordinamento del disegno di legge, di voler rispondere all'osservazione del relatore Follieri, il quale ha rilevato su

questo testo una innovazione sostanziale rispetto al criterio fissato dalla Commissione.

P E T R E L L A . Avendo fatto parte del Comitato di coordinamento, posso al riguardo fornire il seguente chiarimento. Il penultimo comma di questo articolo, nel testo approvato dalla Sottocommissione era il seguente: « Nel caso di concorso di circostanze attenuanti con una o più circostanze aggravanti che determinino una pena di specie diversa o una misura di essa in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, si applicano le disposizioni dell'articolo 69 ». E poichè questo stesso criterio non si applica quando concorrano circostanze aggravanti od attenuanti comuni, in sede di coordinamento abbiamo cercato di evitare il contrasto che ne derivava, modificando il testo della Sottocommissione.

Voglio indurre la Commissione a riflettere su questo punto, altrimenti si verrebbe a stabilire un trattamento ingiustificabilmente diverso, sul piano logico, tra circostanza e circostanza (per esempio, cito il caso di furto aggravato o scippo), invertendosi addirittura un criterio logico.

Mi rendo conto, tuttavia, che c'è una situazione da riesaminare, in quanto il Comitato coordinatore ha modificato anche il testo del terz'ultimo comma, sostituendo le parole: « senza tener conto dell'aumento o della diminuzione di pena stabiliti per le circostanze aggravanti od attenuanti », con le parole: « tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti o della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti ».

Su questo punto si può discutere in Commissione, ma non sul criterio contenuto nel penultimo comma e concernente l'applicabilità dell'articolo 69 per il concorso di circostanze comuni e non speciali, altrimenti si verrebbe a creare una situazione illogica.

P R E S I D E N T E . A me pare che i chiarimenti forniti dal senatore Petrella siano esaurienti per la Commissione.

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione.* Torno a ricordare che, su questo ar-

gomento, in ordine alla determinazione del tempo necessario a prescrivere, abbiamo svolto una lunga discussione in Commissione e si era d'accordo che bisognasse tener presente la sola figura di reato senza le attenuanti e senza le aggravanti.

La Commissione ha espresso questo concetto e lo ha tradotto nella formula che troviamo scritta. Quindi non si rende necessario alcun coordinamento: la Commissione ha detto esplicitamente che, quando si tratta di questi reati per i quali non vi è nella legge una pena diversa, si deve tenere presente il criterio da essa stabilito. Laddove invece soccorre la norma dell'articolo 69, si attua un altro criterio. Esempio: articoli 624 e 625 numeri 1, 2, 3 e 4; in questi casi la legge stabilisce una misura di pena diversa, e noi lo prevediamo nel capoverso, perchè mentre il furto è punito da 15 giorni a 3 anni, quando intervengono le aggravanti generiche o specifiche del 625, se ce n'è una sola si va da uno a 6 anni, se 2 o più, da 3 a 10 anni. Questa è stata la volontà della Commissione ed io intendo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che questa volontà rimanga espressa nei termini in cui è stata ratificata. Ogni altra decisione sconfinerebbe dal coordinamento per entrare nel sovvertimento.

M A R I A N I . La tesi del senatore Follieri non contrasta affatto con quella del senatore Petrella. Questi, infatti, ha detto: sta bene, aboliamo aumenti e diminuzioni delle circostanze attenuanti o aggravanti comuni ai fini della prescrizione; attenzione, peraltro, in quanto l'ultimo comma del testo della Sottocommissione fa sì che si determini una posizione di favore per coloro per i quali la pena viene stabilita in modo autonomo o indipendente. Perchè? Perchè, richiamandosi all'articolo 69, il giudice può dichiarare la prevalenza delle attenuanti, e basta un solo giorno per scendere sotto il limite della prescrizione. Evidentemente siamo di fronte ad un trattamento discriminatorio, anche perchè, se è prevista la determinazione della pena in modo autonomo o indipendente, è segno che per sua natura il reato è ritenuto più grave di quello ordina-

2ª COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1972)

rio, per cui le circostanze attenuanti o aggravanti possono essere occasionali, non insite nella natura stessa del reato: per esempio, la dipendenza nei rapporti di lavoro; il fatto di avere risarcito il danno se uno ne ha la possibilità, così da far prevalere un'attenuante su un'aggravante. Questa è la situazione.

Perciò, mi chiedo se sia il caso di lasciare la previsione che per i reati più gravi vi sia la possibilità di prescrizione e per quelli meno gravi no. Perchè qui non è affatto richiamato l'articolo 69. Facciamo un esempio pratico. Per la rapina a mano armata vi era un aumento autonomo, indipendente, di pena da un terzo alla metà. Adesso, per via dell'istituto della prescrizione, essa viene considerata rapina semplice, che è un caso ben diverso da quella commessa con armi e comporta quindi una pena da 3 a 10 anni. Di contro, se nel caso di rapina semplice sono contestate delle aggravanti o delle attenuanti comuni, viene a decadere il diritto al godimento della prescrizione. È quindi mai possibile lasciare nel nostro codice una ingiustizia tanto palese? Ecco il motivo per cui si è arrivati, in sede di coordinamento, alla attuale proposta (per coordinamento, intendo, la formale e sostanziale applicazione della volontà della Commissione nei punti in cui essa sia risultata contrastante o non bene espressa). Non avendo infatti più ritenuto possibile l'aggiunta dell'articolo 69 come terzo comma del 117 già approvato, siamo stati costretti a ricorrere a quest'altra formula.

DE CAROLIS. Potremmo aggiungere alla norma le parole: « anche nel caso di concorso di circostanze attenuanti con una o più circostanze aggravanti comuni oppure con una o più circostanze aggravanti che determinino una pena di specie diversa » e così assicuriamo un trattamento uguale.

MARIANI. Ci siamo trovati di fronte a un testo già approvato, testo che, a una attenta rilettura, configura una situazione di ingiustizia. Ragione per cui abbiamo ritenuto necessario non favorire colui che commette un reato più grave nei confronti di chi ne commette uno meno grave.

PRESIDENTE. Mi sembra che i termini del problema siano molto chiari. Il Comitato di coordinamento, cioè pur tenendo presente che era di fronte ad un articolo approvato dalla Commissione, ha ritenuto la norma in contrasto con un'altra, pure già approvata, e quindi impossibile la coesistenza di entrambe. Ha proceduto perciò ad innovare sostanzialmente la normativa già approvata dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 103. Mi sembra tuttavia che permangano disaccordi nel merito. Risolta quindi in senso favorevole la questione della proponibilità, resta da risolvere quella della soluzione da adottarsi.

VIVIANI. Mi pare che siano state accertate due circostanze. La prima è costituita dal principio, voluto e sancito dalla Commissione, in base al quale per la prescrizione si deve tener conto della pena massima corrispondente al reato senza concorso di circostanze nè aggravanti nè attenuanti. La seconda è che, così come la norma è stata approvata, dà luogo a una ingiustizia in sede applicativa, in quanto all'atto pratico si viene a consentire l'irrogazione di una pena massima più grave per un reato meno grave. Perciò dobbiamo porci il problema di come porre rimedio a questa circostanza aberrante.

A mio avviso dobbiamo procedere non discostandoci dal principio stabilito dalla Commissione, ossia in modo esattamente contrario a quello adottato dal Comitato di coordinamento. In sostanza, dobbiamo modificare la norma per eliminare l'incongruenza, mantenendo fermo il principio voluto dalla Commissione. A dire la verità non so quanto sia facile raggiungere questo duplice scopo. Forse, la miglior soluzione consiste nell'invitare la Sottocommissione a rielaborare l'articolo.

PETRELLA. Potrei suggerire una soluzione di ripiego, facendo peraltro presente che con essa verrebbe comunque aggravata la posizione del reo. Si potrebbe, cioè, limitare la previsione normativa della prescrizione soltanto al primo dei commi approvati dalla Sottocommissione, leggermen-

te modificato, vale a dire: « Per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, senza tener conto dell'aumento o della diminuzione della pena per le circostanze aggravanti o attenuanti ». Insisto però sulla necessità di riflettere su questa formulazione, che si traduca in un aggravamento della posizione del reo, perchè nella mia esperienza pratica, prima di passare alla politica, ho avuto modo di assistere all'applicazione di prescrizioni con la concessione, per esempio, delle circostanze generiche, che diminuendo la pena anche di un solo giorno, farebbero scattare il diverso meccanismo. Se la Commissione non ritiene di ricorrere a questa soluzione, non vi è altro mezzo che ritornare all'applicazione dell'articolo 69.

V I V I A N I . La soluzione testè proposta dal senatore Petrella mi sembra davvero aberrante, giacchè tutti sappiamo, per la nostra stessa pratica, che spesso l'amnistia viene applicata con le attenuanti generiche. Sono del parere, invece, che si debba trovare un altro modo per risolvere adeguatamente il problema.

Invito pertanto la Commissione a rimettere la norma in questione al Comitato di coordinamento affinchè la riesami con maggiore riflessione di quanto sarebbe a noi consentito in questo momento.

P R E S I D E N T E . Non avrei nulla in contrario ad accettare la proposta del senatore Viviani, anche se non posso non manifestare la preoccupazione che sia rispettato il calendario dei lavori che la Commissione si è prefisso.

L U G N A N O . Onorevole Presidente, su suggerimento della senatrice Tedesco Giglia, mi permetto di tornare sull'articolo 140 del Codice (« Applicazione provvisoria di pene accessorie ») il quale dispone che: « Durante l'istruzione o il giudizio, il giudice può ordinare che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici o di taluni di essi, ovvero dall'esercizio di una professione o di un'arte...!!, anche se ben

so che esso è già stato approvato dalla Commissione. Ritengo infatti che sia necessario un più approfondito esame della norma, la quale — dando al giudice la facoltà di anticipare un evento che si sarebbe dovuto verificare con la pronuncia della domanda — poteva trovare giustificazione soltanto nell'automatismo previsto nell'articolo 31 del Codice. Una volta che quest'ultimo articolo è stato abrogato e l'interdizione non deriva automaticamente dalla sentenza di condanna, la norma citata mi sembra assolutamente incompatibile con il principio che la Commissione ha voluto stabilire. In altri termini, precisato che il giudice non « deve » obbligatoriamente interdire a seguito di una condanna ma « può » soltanto farlo, ritengo illogico che durante l'istruzione, quando tutto appare ancora nebuloso, sia lasciato all'arbitrio del giudice sospendere, sia pure provvisoriamente, l'imputato.

Per tali ragioni invito il Presidente a rimettere il citato articolo 140 all'esame del Comitato di coordinamento, il quale non potrà che riconoscere la necessità della sua abrogazione; rilevo altresì che — data la chiarezza del problema — la decisione potrebbe essere assunta in questa stessa seduta dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Giunti a questo punto, ritengo opportuno sospendere brevemente la discussione sugli articoli 157 e 140 del Codice, onde consentire ai membri del Comitato di coordinamento, presenti in Commissione, di esaminare le questioni testè sollevate alla luce dell'articolo 103 del Regolamento e verificare se sussista inconciliabilità con altre norme precedentemente approvate.

Nel frattempo, poichè non si fanno osservazioni, la Commissione può procedere nella votazione delle correzioni di forma e modificazioni proposte, ai sensi dello stesso articolo 103, dal Comitato di coordinamento:

« Art. 158. - (*Decorrenza del termine della prescrizione*). — Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato,

2^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1972)

dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza. Nella continuazione di reati il termine decorre per ogni reato dal giorno in cui è commesso.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato ».

Metto ai voti la proposta.

(È approvata).

Sostituire l'articolo 56-bis con il seguente:

« Art. 56-bis. — L'articolo 159 del codice penale è abrogato ».

Metto ai voti la proposta.

(È approvata).

Sopprimere l'articolo 65-bis.

Metto ai voti la proposta.

(È approvata).

Sostituire l'articolo 75 con il seguente:

« L'articolo 224 del codice penale è sostituito dal seguente:

" Art. 224. - (*Minore non imputabile*). — Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia, in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

La disposizione precedente si applica anche al minore, che nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile a norma dell'articolo 98. In tal caso, se per il delitto la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si trat-

ta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero nel riformatorio giudiziario " ».

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È stata soppressa la specificazione che la durata del ricovero non può essere inferiore a tre anni. Mi sembra una innovazione sostanziale.

PETRELLA. È stata soppressa perchè in contrasto con i principi della riforma relativi alla materia dei minori; la pericolosità — allorchè si tratta di minori — costituisce sempre eccezione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 75.

(È approvato).

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Per ragioni attinenti alla mia salute, desidero chiedere al Presidente e agli onorevoli colleghi di rinviare a mercoledì mattina la seduta prevista per questo pomeriggio alle ore 18.

PETRELLA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Rimangono dunque da risolvere le questioni sollevate in merito agli articoli 157 e 140 del Codice.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 157, nel testo proposto dal Comitato di coordinamento sub articolo 56 dei disegni di legge nn. 227 e 372.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Il problema fondamentale da risolvere è quello concernente la determinazione del tempo necessario a prescrivere.

PETRELLA. Il terzultimo comma dell'articolo 157, nel testo proposto dalla Sottocommissione, recita: « Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, senza tener conto dell'aumento o della diminuzione di pena stabiliti per le circostanze aggravanti od attenuanti ».

2^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1972)

Propongo di sostituire tale comma con il seguente:

« Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, senza tener conto dell'aumento per le circostanze aggravanti e considerata la diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti ».

Propongo inoltre la soppressione del penultimo comma dello stesso articolo.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzultimo comma dell'articolo 157 presentato dal senatore Petrella.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del penultimo comma dello stesso articolo, presentato sempre dal senatore Petrella.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 157 del codice penale con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 56 nel complesso, nel testo proposto dal Comitato di coordinamento quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

A questo punto vediamo se è possibile risolvere la questione sollevata dal senatore Lugnano in merito all'articolo 140 del codice penale.

MARTINAZZOLI. L'articolo 140 consente al giudice, durante l'istruzione, di sospendere l'imputato dall'esercizio della professione o dell'arte sulla presunzione che possa essere applicata l'interdizione. Tale presunzione, infatti, era ancorata a quanto disposto dal vigente articolo 31 che la Commissione, però, ha abrogato. Avendo quindi

abrogato il principio della obbligatorietà, è chiaro che questo meccanismo non è più valido; conseguentemente non è giustificabile che nella nuova normativa sia consentito al giudice istruttore prevedere se l'interdizione sarà applicata.

Ciò mi sembra sufficiente per dimostrare che esiste contraddittorietà fra il nuovo principio stabilito in merito all'applicazione dell'interdizione e la norma di cui all'articolo 140.

PETRELLA. Praticamente l'articolo 140 presuppone la necessità della pena accessoria: questo il motivo per il quale deve essere soppresso.

PRESIDENTE. In definitiva si proporrebbe l'abrogazione dell'articolo 140, dal momento che esso non si concilierebbe con quanto stabilito circa l'interdizione. Occorre vedere però, così come abbiamo fatto per l'interdizione, se tale abrogazione rientra nei casi di cui all'articolo 103 del Regolamento.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidererei sapere in base a quali elementi si propone la abrogazione, perchè sinceramente non ho ben afferrato la motivazione.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Nell'articolo 140 è attualmente stabilito che il giudice, nel periodo istruttorio, può sospendere l'imputato dall'esercizio dei pubblici uffici; in questo caso, però, egli formula un giudizio sulla base di presunzione, mentre noi abbiamo ancorato le pene accessorie e le misure di sicurezza ad un giudizio concreto che può scaturire solamente dopo una sentenza di condanna.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accettando questa tesi ne conseguirebbe che — tanto per fare un esempio — Mastrella nel corso del giudizio avrebbe potuto continuare ad esercitare le sue funzioni..

2^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (14 dicembre 1972)

LUGNANO. Nel trattare una questione così importante, non si può fermare l'attenzione su un caso singolo: dobbiamo avere una visione globale del fenomeno. L'articolo 140 è viziato di illegittimità costituzionale!

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La mia preoccupazione è che il giudice, nell'impossibilità di procedere, emetta mandato di cattura.

MARTINAZZOLI. A mio avviso non si può parlare di preoccupazione: niente da eccepire sull'emissione del mandato di cattura.

LUGNANO. Il senatore Martinazzoli ha posto in definitiva un quesito, domandandosi come fa un giudice istruttore a prevedere non soltanto la condanna, ma addirittura l'applicazione in concreto di una misura del genere, quando tutto è ancora fluido dal momento che ci troviamo nella fase istruttoria.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dal punto di vista giuridico ritengo che questo ragionamento non faccia una grinza. Tuttavia dobbiamo non soltanto fare un codice rigidamente logico e aperto alle nuove esigenze, ma anche preoccuparci della società, di fronte alla quale siamo tutti responsabili.

Se non lasciamo al giudice questa possibilità di decidere in merito all'applicazione provvisoria delle pene accessorie nella fase istruttoria o durante il giudizio, come potremo impedire all'imputato di continuare ad esercitare la sua professione? Se, ad esempio, un medico ammazza la gente, o fa gli aborti (finchè essi saranno reati), come possiamo consentirgli di continuare a perpetrare tali attività criminose? Questa è la mia preoccupazione e credo che debba esserlo di tutti.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Credo che questa esigenza possa essere garantita dalle leggi speciali, di carattere professionale, nel senso cioè che l'avvocato, il medico, il pubblico ufficiale, il notaio possono essere sospesi dall'esercizio della loro professione in virtù di tali leggi amministrative anzichè attraverso il necessario intervento del giudice penale.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che il senatore Mariani desidera sottoporre ai colleghi una mozione d'ordine.

MARIANI. Poichè è evidente che soltanto in sede di Comitato di coordinamento, secondo il metodo seguito dalla Commissione, si può deliberare preliminarmente una eventuale modifica dell'articolo 140, faccio presente la necessità di rinviare la discussione per consentire al Comitato di espletare la sua attività anche in riferimento ad altre possibili fattispecie.

PRESIDENTE. D'accordo, acquistiamo intanto questo parere. Il Comitato di coordinamento deve avere la compiacenza di convocarsi.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. La riunione del Comitato avverrà prima di quella della Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il Comitato di coordinamento si riunirà mercoledì 20 dicembre, in mattinata, e la Commissione sarà convocata subito dopo.

La seduta termina alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
l' consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO